



**ATTO N. 425**

---

***D***ISEGNO DI LEGGE  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(deliberazione n. 621 del 19.04.2006)*

***“Modificazioni della legge regionale 24/09/2003, n. 18, concernente: ‘Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale”***

---

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,  
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 2.05.2006*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 3.05.2006*



# REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RECANTE 'MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2003, N. 18'. APPROVAZIONE.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19/04/2006 n. 621

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVANTONI CARLO	Vice Presidente		X
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore		X
MASCIO GIUSEPPE	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'articolo 23 del proprio Regolamento interno;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Interno 1° settembre 2000, n. 318;

**Vista** la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 recante " Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale;

**Vista** la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006) e la ripubblicazione della stessa nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 10 del 13 gennaio 2006;

**Vista** l'Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, integrativa dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata con atto repertorio n. 873 del 28 luglio 2005;

**Vista** l'Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale sancita dalla Conferenza Unificata con atto repertorio n. 936 del 1° marzo 2006 che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Vista** la DGR 22 marzo 2006, n. 451 recante: Schema di disegno di legge "Modificazioni alla legge regionale n. 18/2003 – Preadozione;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge predisposta dal Dirigente del Servizio Riforme e affari istituzionali e presentata dal Direttore regionale agli Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale avente per oggetto: "Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18";

**Dato atto** che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 24 marzo 2006, ha espresso parere favorevole al disegno di legge di cui trattasi;

**Tenuto conto** del parere formulato dal Comitato legislativo, che si allega;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge corredato della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi, espressi nei modi di legge,**

### DELIBERA


- 1) Di approvare l'allegato disegno di legge avente per oggetto "Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'assessore Vincenzo Riommi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.


IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: "Modificazioni alla Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18"

## RELAZIONE

Con il Decreto del Ministro dell'Interno 1° settembre 2000, n. 318 è stata disciplinata, tra l'altro, la ripartizione dei contributi spettanti alle unioni di Comuni e alle Comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni comunali. Tale decreto trovava il suo fondamento normativo nell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che demandava infatti ad un decreto del Ministro dell'Interno la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi in questione. Sono intervenute successivamente delle ulteriori disposizioni legislative (articolo 1 *quater*, comma 8 della legge n. 116 del 2003, di conversione, con modificazioni del decreto legge n. 50 del 31 marzo 2003) che hanno comportato la necessità di adeguare il decreto 318 del 2000. Sullo schema di decreto di adeguamento, la Conferenza Unificata del 29 aprile 2004, pur esprimendo un parere favorevole, ha svolto puntuali riserve sulla legittimità dello stesso alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione.

Sullo schema di decreto è intervenuto il 30 agosto 2004 il Parere del Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli atti normativi – che riconoscendo “esigenze grosso modo riconducibili all’area del coordinamento (in via d’urgenza) della finanza pubblica” ha ritenuto utilizzabile il decreto così come veniva modificato per la gestione ordinata di una fase transitoria e con effetti finanziari limitati alla utilizzazione delle risorse stanziare per il solo esercizio 2004. La Sezione Consultiva nel Parere, richiamando la recente giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 14, 16 e 49 del 2004) afferma che “diviene però cruciale, sulla base del principio costituzionale di leale collaborazione, dare avvio immediato ad un tavolo di lavoro misto tra Stato, Regioni ed Associazioni nazionali rappresentative delle Autonomie locali”.


Si sono avviati, quindi, lungo il solco della leale collaborazione numerosi incontri sia a livello tecnico che politico che hanno portato:

- 1) ad una prima Intesa, sancita in Conferenza Unificata il 28 luglio, che da una parte ha posto le condizioni giuridiche perché il Ministro dell'Interno continuasse ad erogare le risorse anche per il 2005 e dall'altra ha delineato il percorso per una successiva Intesa per pervenire alla gestione regionale del fondo statale;
- 2) ad una seconda Intesa che sancita in Conferenza Unificata con atto repertorio n. 936 del 1° marzo 2006.

Con tale seconda Intesa concernente i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, integrativa dell'intesa sancita il 28 luglio 2005, si rende concretamente possibile una prima regionalizzazione del fondo statale che, pur presentando indubbi limiti per i molti vincoli imposti alle regioni, ha però il pregio di avviare irreversibilmente tale processo di regionalizzazione, che potrà, nel tempo, essere migliorato perseguendo il graduale superamento dei vincoli attualmente esistenti.

L'Intesa, infatti, limitandosi alla mera presa d'atto dei vincoli di destinazione previsti dalle leggi dello Stato, lascia impregiudicata per le regioni la possibilità di perseguire la piena regionalizzazione delle risorse senza i vincoli di destinazione, attualmente presenti nelle leggi.

L'Intesa specifica all'articolo 3 “i requisiti cui devono attenersi le normative regionali per accedere alla gestione regionale delle risorse statali”. Essa stabilisce che le risorse statali sono ripartite tra le regioni che hanno adottato discipline di incentivazione nelle quali:



- a) non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità montane;
- b) siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane;
- c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni,
- d) sia prevista l'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata,
- e)
- f) sia prevista la concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento.

Per poter accedere, quindi, alla gestione regionale delle risorse statali è necessario avere una normativa regionale che rispetti tutti i requisiti di cui sopra.

La legge della nostra regione che detta norme per l'esercizio associato delle funzioni comunali è la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18. I criteri per la concessione di incentivi alle forme associative sono contenuti nell'articolo 29 di tale legge ed è con riferimento a quanto disposto da questo articolo che va operato il confronto.

Per rispettare la prescrizione posta dall'articolo 3, comma 1, lett. a) dell'Intesa si rende necessario eliminare il limite temporale contenuto nel comma 2 dell'articolo 29 così come è necessario abrogare il comma 6 dello stesso articolo. Riguardo alle "forme di premialità" previste dall'art.3, comma 1, lett. b) dell'Intesa, essa è puntualmente prevista nel comma 3 dell'articolo 29 dove si dispone che "è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni e le Comunità montane".

Riguardo alle prescrizioni contenute nell'articolo 3, comma 1, lett. c) si rinvengono nell'articolo 29 ben due

commi, il 4° e il 5°, che articolano ampiamente le stesse previsioni dell'Intesa.

In ordine "all'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate" previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 dell'Intesa, analoga previsione è contenuta nel comma 7 dell'articolo 29, così come il comma 2 dell'articolo 29 contiene il requisito della "concessione del contributo entro l'anno finanziario di riferimento" contenuto nella lettera e) del comma 1, dell'articolo 3 dell'Intesa.

Per partecipare al piano di riparto delle risorse statali le modifiche apportate con la presente legge devono entrare in vigore in tempi ragionevoli per effettuare, successivamente, la concertazione con il CAL, sempre prevista dall'Intesa e comunque entro il 30 giugno 2006 (art. 4, comma 4 dell'Intesa).

Entro il medesimo termine, la regione dovrà altresì valutare attraverso la consultazione con il Consiglio delle Autonomie locali gli effetti conseguenti all'applicazione dell'Intesa nel proprio ambito anche al fine di confermare ovvero modificare i criteri di concessione dei contributi e di valorizzare le esperienze associative consolidate cui partecipano i piccoli Comuni.

Della legge approvata e degli accordi assunti in sede di Consiglio delle Autonomie locali la regione dovrà darne comunicazione entro il 30 giugno 2006 alla Conferenza Unificata.


Sulla base dell'Intesa del 1° marzo 2006, in particolare tabelle 1 e 2 sulla quali sono fissate le percentuali di riparto e in considerazione dei fondi previsti nella finanziaria 2006 destinati alle unioni di comuni, alle fusioni e alle comunità montane, le risorse che potranno essere acquisiti dalla nostra regione e da destinare all'esercizio associato delle funzioni comunali sono pari ad almeno € 250.389,21, salvo che le risorse destinate all'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato -a seguito del lavoro del tavolo tecnico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b)-

## REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vengano rideterminate in una percentuale inferiore al 15 per cento.

Per le regioni che non si adegueranno a quanto previsto nelle due Intese, continuerà ad operare il sistema previsto dal D.M. 318/2000 e successive modifiche e integrazioni, e cioè sarà ancora il Ministero dell'Interno ad erogare direttamente le risorse alle Comunità montane e all'Unione dei Comuni dell'Umbria.

Va infine evidenziato che in base all'articolo 9 dell'Intesa, la quota di risorse del fondo statale che verranno assegnate alla Regione, a partire dal 2007, terranno anche conto delle risorse proprie che la Regione ha effettivamente concesso nel 2006 per il sostegno alle gestioni associate.



Disegno di legge: "Modificazioni alla Legge regionale 24 settembre 2003, n. 18"



Art. 1.

(Modificazioni all'articolo 29 l.r. 18/2003)

1. All'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono soppresse le parole "della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno";


b) il comma 6 è abrogato.

C:\Documenti Giuliano\Delibera DDL modifica lr 18\_2003.doc



**REGIONE UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

*Comitato Legislativo*  
*Il Presidente*



**Regione Umbria – Giunta Regionale**

Prot. Uscita del 18/04/2006  
nr. 0063280  
Classifica: I.14



Al Direttore  
Affari generali della Presidenza  
e della Giunta regionale  
**Dott. Aldo Bruni**

SEDE

**Oggetto:** Disegno di legge: “Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 – Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale”.

Con riferimento alla Sua nota prot. 51737 del 29 marzo 2006 si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 10 aprile 2006 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega.

Cordiali saluti.

*Avv. Marina Balsamo*  
*ferrari*



**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 – Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale".



COMITATO LEGISLATIVO  
Il Segretario  
Dr.ssa Donatella Furia

Art. 1.  
(Modificazioni all'art. 29)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, le parole "della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno" sono soppresse.

2. Il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 18/2003 è abrogato.

Perugia, n. 02 MAG 2006

Per copia **conforme**  
all'originale.



IL DIRIGENTE